



DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO

Det. Amministratore Unico n. 04/AU/2026

Data: 06/02/2026

CIG: B683529208

OGGETTO: *Modifica contrattuale dell'ordine n. 35_S_25 per assistenza, rappresentanza e difesa per attività di recupero crediti Piancastagnaio.*

PREMESSO che:

- 1) Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- 2) Con determina dell'A.U. n. 08/AUA/2025 del 22/04/2025 è stata affidata la prestazione in oggetto, all'operatore economico STUDIO LEGALE PISILLO, con sede in Siena e C.F. PSLFBA58H18G702M.
- 3) Con ordine n. 35_S_25 del 22/04/2025 è stato stipulato il contratto.
- 4) Ai sensi del paragrafo 2) del suddetto ordine, l'importo massimo stimato è pari ad € 9.463,74, comprensivi di tutte le spese ed esclusa IVA se dovuta per legge, così suddiviso:
 - a) € 100,00 per redazione lettera di sollecito;
 - b) € 1.121,00 opzionali per eventuale ricorso per decreto ingiuntivo;
 - c) € 1.276,00 opzionali per eventuale fase di studio per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;
 - d) € 814,00 opzionali per eventuale fase introduttiva per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;
 - e) € 2.835,00 opzionali per eventuale fase di trattazione/istruttoria per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;
 - f) € 2.126,50 opzionali per eventuale fase decisionale per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;
 - g) € 827,25 massimi stimati per spese generali 10%;
 - h) € 363,99 massimi stimati per CAP 4%.
- 5) Ad oggi, la contabilità della spesa impegnata si ferma ad € 100,00, ed è relativa al precedente punto a) in quanto la lettera di sollecito è stata sufficiente per raggiungere l'obiettivo relativo alla passata annualità.
- 6) Nel frattempo però è sopravvenuta la necessità di effettuare il medesimo servizio dell'affidamento iniziale, sempre per il comune di Piancastagnaio per l'annualità successiva, ma anche per altri comuni facenti parte del consorzio (Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini di Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Montieri e Pomarance), per il quale un cambiamento del contraente comporterebbe ritardi e un possibile incremento dei costi, perché significherebbe potenzialmente separare la difesa in giudizio di casi che sono identici tra loro.
- 7) Difatti anche per i predetti comuni occorre ottenere:
 - a) la redazione della lettera di sollecito;
 - b) l'eventuale ricorso per decreto ingiuntivo;
 - c) l'eventuale fase di studio per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;
 - d) l'eventuale fase introduttiva per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;
 - e) l'eventuale fase di trattazione/istruttoria per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo;



- f) l'eventuale fase decisionale per giudizio per eventuale opposizione a decreto ingiuntivo.
- 8) Per le motivazioni suddette, tali identici servizi possono essere affidati all'affidatario iniziale ai sensi dell'art. 120, comma 3), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto la modifica non andrebbe ad alterare la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, come risultante anche dai preventivi di spesa dell'incaricato, ed inoltre al momento si stima che il valore della modifica non comporterebbe nessun aumento del valore iniziale del contratto, essendovi ampia disponibilità residua sullo stesso.
- 9) La modifica contrattuale riguarderebbe quindi la ripetizione dello stesso servizio di cui alla precedente lettera a) per gli altri comuni interessati dalla disputa, ed in caso di prosecuzione del giudizio l'esecuzione delle stesse fasi di cui all'intero punto 4) nei limiti dell'importo totale del contratto pari ad € 9.463,74.

PRESO ATTO pertanto del fabbisogno di Co.Svi.G. di ottenere le prestazioni supplementari suddette, ai sensi dell'art. 120, comma 3) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 56, comma 1 lettera h, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. la prestazione rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.

RITENUTO quindi di procedere con la modifica contrattuale suddetta, alle medesime condizioni di cui all'ordine 35_S_25, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'operatore economico aggiudicatario fino alla risoluzione di tutte le eventuali suddette controversie ed al momento senza nessun aumento dell'importo totale del contratto (resta però salva l'eventuale possibilità di maggiorazione dell'importo nei limiti delle tolleranze di cui all'art. 120, commi 3 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

VISTO quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che per l'affidamento dei contratti pubblici gli enti aggiudicatori determinano di contrarre.

RESO NOTO che la presente modifica sarà stipulata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto Amministratore Unico, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui si dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti dell'ordine n. 35_S_25.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che:

- con la presente determina e le precedenti richiamate, non vi è alcun vincolo di spesa e l'importo massimo stimato ha solo la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni che sarà possibile erogare sul presente ordinativo, mentre il corrispettivo effettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite (con riguardo alle suddette prestazioni opzionali lett. b, c, d e f e di conseguenza anche alle lettere g e h), senza nessun minimo di spesa garantito o massimali;
- le condizioni delle prestazioni restano le medesime dell'ordine in oggetto;
- Co.Svi.G. si riserva la facoltà di interrompere il servizio in qualunque momento e anche senza preavviso, in caso di trasferimento delle competenze dell'Ente ad altro soggetto giuridico;
- gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

RESO NOTO che, in relazione alla procedura in oggetto:

- la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta dalla Dirigente Loredana Torsello;



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- la qualifica di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, All. II.14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è assunta da Paola Boddi.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- la L.R. n. 38/2007 e ss.mm.ii. "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

3

La sottoscritta Silvia Masala, in qualità di amministratore unico di Co.Svi.G. S.c.r.l.,

DETERMINA

- Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di disporre la modifica contrattuale dell'ordine n. 35_S_25 alle medesime condizioni del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 3) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., così come illustrata in premessa, ed al momento senza nessun aumento dell'importo totale del contratto (resta però salva l'eventuale possibilità di maggiorazione dell'importo nei limiti delle tolleranze di cui all'art. 120, commi 3 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), fino alla risoluzione di tutte le eventuali controversie.
- Di dare atto che la presente modifica contrattuale sarà stipulata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto Amministratore Unico, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui la stazione appaltante dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera d'ordine n. 35_S_25.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto.
- Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ente in data 09/02/2026.

Firma dell'Amministratore Unico
(*Silvia Masala*)